



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI CAMPIONAMENTO DELLE PRATICHE EDILIZIE SECONDO QUANTO DISPOSTO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 76/2014 ED APPROVAZIONE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MERITO AI CONTROLLI DELL'ATTIVITA' EDILIZIA.

Nr. Progr.	25
Data	19/03/2024
Seduta NR.	9
Titolo	6
Classe	3
Sottoclasse	6

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO questo giorno DICIANNOVE del mese di MARZO alle ore 13:08, convocata con le prescritte modalità, in presenza e videoconferenza, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica (DGC n.132/2023), si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI GIULIA	ASSESSORE	S
MARCHESINI FRANCESCA	ASSESSORE	S
BELLETTI IRIS	ASSESSORE	S
ZUCCHINI EDOARDO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 5</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dr.ssa CUOMO BENEDETTA, in funzione delle competenze di cui all'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI CAMPIONAMENTO DELLE PRATICHE EDILIZIE SECONDO QUANTO DISPOSTO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 76/2014 ED APPROVAZIONE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MERITO AI CONTROLLI DELL'ATTIVITA' EDILIZIA.

La seduta si svolge in modalità videoconferenza (tramite piattaforma Zoom Meetings). La Giunta si assume convocata presso la Sede comunale.

La seduta si svolge in modalità telematica. Tutti i componenti risultano collegati in videoconferenza tramite piattaforma Zoom Meetings a distanza, ossia da luoghi diversi, tutti differenti tra loro, dalla sede comunale. In tal caso, la Giunta si assume convocata presso la Sede Comunale.

Partecipa all'adunanza, in video-conferenza, altresì, il Segretario Generale, Dr.ssa Benedetta CUOMO, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, che provvede alla redazione del verbale.

Identificati "a video" i partecipanti collegati telematicamente da parte del Segretario Generale, viene attestato da quest'ultimo che la qualità del segnale permette di udire in modo chiaro e distinto la voce di ogni partecipante. Su richiesta sempre del Segretario Generale, tutti i componenti presenti dichiarano espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta.

Previo appello nominale, risultano presenti Nr. 5 su Nr. 5 componenti.

Alle ore **13:08**, constatato il numero legale degli intervenuti, viene dichiarata aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che, sulla presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato (Area Tecnica - Urbanistica, Edilizia e Attività Produttive), in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, nonché degli articoli 147, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Richiamati:

- la Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15 e ss.mm.ii. "Semplificazione della disciplina edilizia";
- il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 26.02.2019;
- l'Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 L.R. n. 15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5, art. 23 commi, 7 e 8), e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 76 del 27.01.2014;
- la Legge Regionale n. 12 del 23.06.2017 "Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (semplificazione della disciplina edilizia) e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)";

- la Legge n. 120 del 11 settembre 2020 e ss.mm.ii. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”;
- la D.G.R. n. 1814 del 7 dicembre 2020 “Atto di indirizzo recante l’individuazione degli interventi strutturali in zone sismiche, di cui all’articolo 94-bis del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in adeguamento alle linee guida approvate con il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020”;

Premesso che:

- l’Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell’art. 12 L.R. n. 15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5, art. 23 commi, 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell’ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 76 del 27.01.2014, indica le modalità di definizione del campione di pratiche edilizie soggette a controllo e definisce le pratiche che debbono essere necessariamente inserite nel campione;
- la Legge Regionale n. 15/2013 e ss.mm.ii. ha indicato tra i propri obiettivi, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività tecnico amministrativa in materia edilizia, nonché il trattamento omogeneo dei soggetti coinvolti, anche la razionalizzazione dei controlli dell’attività edilizia, da operarsi sia all’atto della formazione del titolo abilitativo, sia al deposito della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità, tenendo conto delle esigenze di economicità ed efficacia dell’azione pubblica, prevedendo che i controlli possono essere svolti anche a campione, secondo le modalità stabilite dall’atto di coordinamento stesso;
- la Legge Regionale n. 15/2013 e ss.mm.ii nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla Legge Regionale n. 12/2017, prevede quattro ipotesi nelle quali i controlli possono essere svolti a campione:
 - Art. 7, comma 8: Comunicazione di Inizio Lavori (CILA) - “..entro il termine di 30 giorni successivi, lo Sportello unico verifica, per un campione non inferiore al 10% delle pratiche presentate..”
 - Art. 14, comma 5: Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) - “..l’Amministrazione comunale può definire modalità di svolgimento del controllo a campione qualora le risorse organizzative non consentano di eseguire il controllo sistematico delle SCIA”;
 - Art. 23, comma 7: Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità (SCCEA): - “Sono sottoposti a controllo sistematico:
 - interventi di nuova costruzione;
 - interventi di ristrutturazione urbanistica;
 - interventi di ristrutturazione edilizia”;
 - Art. 23, comma 9: - “fuori dai casi di cui al comma 7, almeno il 20% dei restanti interventi edilizi.. è soggetto a controllo a campione”;

Preso atto che la Regione Emilia-Romagna:

- al fine di perseguire l’obiettivo di standardizzazione e di semplificazione dei metodi di disciplina e di abilitazione degli interventi edilizi nell’intero ambito regionale, con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 279/2010, ha approvato l’atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi;

- sempre in attuazione dell'art. 12 - comma 4 - della L.R. n. 15/2013 ha fornito ai Comuni indicazioni specifiche sull'attività di controllo e vigilanza in ambito edilizio ed urbanistico mediante l'emanazione dell'atto di coordinamento approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 76/2014;
- successivamente, con deliberazione di Giunta Regionale n. 993/2014, in attuazione dell'art. 12, comma 4 - lettere a) e b) e comma 5 della L.R. n. 15/2013, ha definito la modulistica unificata da utilizzare su tutto il territorio regionale per la presentazione di pratiche edilizie, al fine di assicurare l'uniformità e la trasparenza dell'attività tecnico-amministrativa dei Comuni nella materia edilizia, il trattamento omogeneo dei soggetti coinvolti e la semplificazione dei relativi adempimenti;
- ai sensi dell'art. 1 - comma 2 - dell'Allegato alla sopraccitata deliberazione di Giunta Regionale, gli Sportelli Unici devono dunque provvedere ad uniformare le procedure edilizie alle indicazioni operative desumibili dalla modulistica unificata;

Rilevata la stretta integrazione tra l'introduzione nell'ordinamento regionale del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata e il processo di semplificazione dell'attività edilizia perseguito dalla L.R. n. 15/2013, la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta n. 994/2014, ha individuato un quadro normativo unitario di riferimento, operante su tutto il territorio regionale, attraverso processi di recepimento e diversificazione nei singoli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;

Richiamata la normativa edilizia che intende incentivare le attività di controllo e vigilanza finalizzate al rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche attraverso la verifica delle opere in corso ed eseguite e con l'applicazione del sistema sanzionatorio atto a disincentivare gli abusi, isolare i professionisti non corretti e premiare la qualità professionale;

Tenuto presente che:

- le richiamate deliberazioni di Giunta Regionale n. 76/2014, n. 993/2014 e n. 994/2014 intervengono, oltre che sulla gestione uniforme dei procedimenti edilizi su tutto il territorio regionale, anche sulle modalità attraverso le quali i Comuni devono svolgere l'attività di controllo in campo edilizio;
- in particolare la deliberazione di Giunta Regionale n. 76/2014 stabilisce, in linea con i contenuti dell'art. 23 - comma 7 - della L.R. n. 15/2013, che le Amministrazioni comunali possono definire le modalità di svolgimento del controllo a sorteggio dei procedimenti minori, comunque da realizzarsi in una quota non inferiore al 25% delle pratiche presentate; inoltre vengono fornite indicazioni operative sull'individuazione del campione di pratiche da assoggettare a controllo, nonché modalità specifiche sull'attività di sorteggio e di verifica da effettuare mediante ispezione dell'edificio;

Visto in proposito lo schema di "**DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MERITO AI CONTROLLI DELL'ATTIVITA' EDILIZIA (Legge regionale n. 15 del 30 luglio 2013 - Semplificazione della disciplina edilizia)**" allegato al presente atto e ritenuto meritevole di approvazione;

Preso atto, inoltre che:

- gli introiti delle sanzioni pecuniarie derivanti dall'attività di controllo edilizio vanno destinati, secondo quanto disposto dall'art. 21 - comma 1 - lett. c) della L.R. n. 23/2004 "...ad incentivare lo svolgimento dell'attività di controllo, attraverso progetti finalizzati che coinvolgano il personale dipendente";
- secondo quanto disposto dall'art. 29 - comma 5 - della L.R. n. 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia", una quota parte del contributo di costruzione può essere utilizzata per garantire i controlli sulle trasformazioni del territorio e sulle attività edilizie previste nella legge medesima;

Dato atto che l'applicazione dell'incentivo deve essere collegata all'individuazione della percentuale sull'incremento dell'attività di controllo svolta dal personale;

Ritenuto di quantificare tale quota nella percentuale del 15% dell'importo generato dalle sanzioni pecuniarie e dal contributo di costruzione versato a seguito dell'attività di vigilanza e accertamento dell'attività urbanistica ed edilizia, uniformandosi in tal modo ad analoghi provvedimenti già assunti da altri Comuni del territorio regionale;

Ritenuto in particolare che l'incentivazione dell'attività di controllo così definita consentirà di raggiungere la soglia minima di controlli definita dalla normativa regionale nel 25% delle pratiche;

Preso atto che le percentuali di campionamento di cui sopra, secondo quanto disposto al punto 2.2 dell'Atto di Coordinamento tecnico regionale, approvato con DGR n. 76/2014 (art.2.1-2.2), sono considerate adeguate per una quota minima pari almeno al 25% delle pratiche presentate;

Dato atto che persistono i presupposti previsti dal legislatore per procedere con il controllo a campione anziché sistematico e che il carico di lavoro degli istruttori tecnici negli ultimi tempi si è ulteriormente ampliato, sia in riferimento al costante numero di pratiche trattate, alla luce anche dell'applicazione della nuova normativa di cui ai D.Lgs. n. 126/2016 e n. 127/2016 (c.d. Decreti Madia o SCIA 1), D.Lgs. n. 222/2016 (c.d. Decreto Madia o SCIA 2), "Conferenze di servizio" sistematiche, implementazione delle CILA-Superbonus, e considerevole aumento delle richieste di accesso e visura all'archivio delle pratiche edilizie in relazione all'ottenimento di bonus fiscali;

Tenuto conto che le "**DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MERITO AI CONTROLLI DELL'ATTIVITA' EDILIZIA (Legge regionale n. 15 del 30 luglio 2013 - Semplificazione della disciplina edilizia)**" allegato al presente atto stabilisce i criteri generali, le modalità e l'ampiezza nonché la composizione del campione per l'individuazione delle pratiche da sottoporre a controllo di merito ed a campione;

Dato atto che, fermo restando il sistema del controllo a campione, l'Amministrazione continua ad avere la possibilità di sottoporre a controllo anche le pratiche non estratte, qualora emergano dubbi, in analogia a quanto prevede il DPR n. 445/2000 all'art. 71 per le autocertificazioni, fatto salvo che trascorsi trenta giorni dall'efficacia del titolo edilizio è consentito intervenire solo se si ravvisi la falsità o la mendacia di asseverazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà, o in caso di pericolo di danno per il patrimonio storico artistico, culturale, per l'ambiente, per la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale;

Visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il DP.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.);
- la Legge Regionale n. 15/2013 e ss. mm. ii.;
- la Legge Regionale n. 12/2017;
- la Legge Regionale n. 14/2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 76/2014;
- la Legge n. 120 del 11 settembre 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”;
- l’art. 20 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e le successive disposizioni contenute nel Decreto Sindacale n. 5 del 12.06.2014 in materia di sostituzione dei Direttori d’Area in caso di loro assenza temporanea;

CONSTATATO da parte del Segretario comunale, prima di ogni votazione, che tutti i componenti partecipanti alla seduta fossero collegati telematicamente e presenti a mezzo appello nominale;

Si passa alla **VOTAZIONE** della proposta in oggetto per **APPELLO NOMINALE** e voto palese mediante affermazione vocale – audio;

PRESENTI	5
ASTENUTI	0
VOTANTI	5
CONTRARI	0
FAVOREVOLI	5

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di quanto esposto in premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che persistono i presupposti previsti per procedere con il controllo a campione anziché sistematico, in quanto le risorse umane ed organizzative del Servizio Urbanistica Edilizia (SUE) non sono sufficientemente dimensionate per consentire il controllo sistematico di tutti gli interventi edilizi previsti dalla L.R. n. 15/2013 e ss.mm.ii. in riferimento al costante numero di pratiche trattate, alla luce anche dell’applicazione della nuova normativa di cui ai D.Lgs. n. 126/2016 e n. 127/2016 (c.d. Decreti Madia o SCIA 1), D.Lgs. n. 222/2016 (c.d. Decreto Madia o SCIA 2), “Conferenze di servizio” sistematiche, implementazione delle CILA-Superbonus, e considerevole aumento delle richieste di accesso e visura all’archivio delle pratiche edilizie in relazione all’ottenimento di bonus fiscali;
- 3) Di quantificare nel valore del 25% del numero complessivo delle pratiche edilizie presentate al Comune la percentuale di pratiche da sottoporre al controllo di merito ai sensi dell’art. 14 - comma 5 - e dell’art. 23 - comma 8 - della L.R. 15/2013, da applicarsi con le seguenti modalità:
 - a) dovrà essere effettuato il controllo sul 100% delle pratiche per le quali la deliberazione di Giunta Regionale n. 76/2014 dispone obbligatoriamente il controllo di merito;

- b) relativamente alle restanti pratiche, queste saranno sottoposte a controllo a campione fino alla concorrenza del 25% dell'intero numero delle pratiche pervenute al SUE, con il minimo di una ogni 7 giorni;
- 4) Di non aggiungere ulteriori tipologie di istanze edilizie da sottoporre a controllo oltre a quelle già individuate dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 76/2014;
 - 5) Di approvare lo schema "**DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MERITO AI CONTROLLI DELL'ATTIVITA' EDILIZIA (Legge regionale n. 15 del 30 luglio 2013 - Semplificazione della disciplina edilizia)**", ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c) della L.R. n. 23/2004, dell'art. 29, comma 5, della L.R. 15/2013 e della D.G.R. n. 76/2014, predisposto dal Direttore dell'Area Tecnica n. 5 Urbanistica, Edilizia ed Attività Produttive e allegato al presente atto;
 - 6) Di dare atto che le presenti disposizioni organizzative saranno esecutive decorsi i termini previsti dalla legge;
 - 7) Di quantificare nel 15% dei proventi generati dalle sanzioni pecuniarie e dal contributo di costruzione versato a seguito dell'attività di vigilanza e accertamento dell'attività urbanistica ed edilizia abusiva, la quota da destinare all'incentivo dell'attività di controllo svolta dal personale dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE);
 - 8) Di dare atto che i Dirigenti competenti adotteranno gli atti inerenti e conseguenti necessari alla quantificazione ed erogazione dei compensi da distribuire al personale del SUE per le attività oggetto delle disposizioni organizzative in approvazione;
 - 9) Di stabilire che potranno essere verificate ulteriori pratiche rispetto a quelle sorteggiate qualora ciò sia necessario in funzione degli adempimenti che il SUE è tenuto a svolgere in tema di vigilanza edilizia del territorio o ove si ritenga necessario;
 - 10) Di stabilire altresì che le disposizioni del presente atto deliberativo si applicheranno a tutte le CILA, SCIA (anche a sanatoria), SCCEA, a decorrere dalla data di deliberazione del presente atto e che, anteriormente a tale data, le modalità di controllo saranno concluse secondo le previgenti disposizioni;
 - 11) Di dare atto che non si effettua nessun controllo sistematico per le altre comunicazioni come ad esempio:
 - comunicazione di proroga di inizio e fine lavori, voltura/cambio d'intestazione del titolo abilitativo, comunicazione variazione direttore dei lavori/progettista, in quanto trattasi di mere comunicazioni di cui prendere atto;
 - 12) Di trasmettere alla Giunta Regionale copia del presente atto affinché possa provvedere alla sua pubblicazione sul sito web della Regione all'interno del portale "Territorio", (<http://territorio.regione.emilia.romagna.it/>) come previsto al punto 2 della DGR n. 76/2014, al fine di consentire agli operatori di conoscere il procedimento amministrativo operante nel Comune di Anzola dell'Emilia;
 - 13) Di disporre l'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel presente atto in esito e per gli effetti del dettato normativo vigente in materia;
 - 14) Di incaricare i servizi competenti dei successivi provvedimenti;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 25 DEL 19/03/2024

Si passa alla **VOTAZIONE** per l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per **APPELLO NOMINALE** e voto palese mediante affermazione vocale – audio:

PRESENTI	5
ASTENUTI	0
VOTANTI	5
CONTRARI	0
FAVOREVOLI	5

- 15) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, al fine di poter adempiere al campionamento delle pratiche rispetto alla normativa vigente.

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **25** del **19/03/2024**

AREA TECNICA - URBANISTICA, EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI CAMPIONAMENTO DELLE PRATICHE EDILIZIE SECONDO QUANTO DISPOSTO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 76/2014 ED APPROVAZIONE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MERITO AI CONTROLLI DELL'ATTIVITA' EDILIZIA.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE <p style="text-align:right">IL DIRETTORE AREA TECNICA - URBANISTICA, EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE</p> Data 19/03/2024 <p style="text-align:right">ING. SCOTESE COSIMO</p>
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Data

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 25 DEL 19/03/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
DR.SSA CUOMO BENEDETTA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).